

novembre 2023

taxnews

Dogane & Accise

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise e
imposte sulla produzione e sui consumi

► Settore doganale

- Commissione Europea - Avviso C/2023/173 dell'11.10.2023 - Applicazione di un sistema di registrazione degli esportatori ghanesi ai fini della compilazione delle dichiarazioni di origine per le esportazioni dal Ghana verso l'Unione europea nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE-Ghana
- Commissione Europea - Avviso agli importatori C/2023/174 dell'11.10.2023 – Cumulo ampliato per taluni materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette tra Cambogia e Vietnam
- Commissione Europea - Avviso agli operatori economici C/2023/395 del 24.10.2023 - Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
- Commissione Europea - Nota informativa PUB/2023/1267 del 20.10.2023 - Raccolta degli elenchi nazionali di controllo a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20.05. 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione, del 26.09.2023, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
- Provvedimenti relativi a misure antidumping e antisovvenzioni
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 29.09.2023 - Sorveglianza radiometrica all'importazione
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 6.10.2023 - Divieto di importazione di prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia - precisazioni
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 644240 del 23.10.2023 - Passaggio al NCTS fase 5 - Modalità di compilazione del campo Identità del mezzo di trasporto
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 644240 del 23.10.2023 - Passaggio al NCTS fase 5 - Nuove procedure per il "Destinatario Autorizzato"
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicato del 16.10.2023 - Nuove restrizioni per l'immissione in consumo di alcune tipologie di prodotti che contengono microplastiche di polimeri sintetici.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 30.10.2023 - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13 luglio 2023 al 12 gennaio 2024)

► Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026
- Circolare n. 21/2023 del 3.10.2023 - prodotti energetici. Gasoli paraffinici di sintesi o da idrotrattamento. Estensione applicazione agevolazioni previste per il gasolio commerciale e per il gasolio impiegato negli usi di cui alla tabella a allegata al D.Lgs. N. 504/95. Disposizioni contabili
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 27.10.2023 - Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e gas naturale - Esercizio finanziario 2023.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa Prot. 649909/RU del 25.10.2023 - Registro Telematico dei distributori stradali. Evoluzioni del Prospetto di Riepilogo.





[Commissione Europea - Avviso C/2023/173 dell'11.10.2023 - Applicazione di un sistema di registrazione degli esportatori ghanesi ai fini della compilazione delle dichiarazioni di origine per le esportazioni dal Ghana verso l'Unione europea nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE-Ghana](#)

La Commissione europea ha informato le autorità doganali e gli operatori europei che importano nell'Unione europea prodotti originari del Ghana nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE-Ghana, che a decorrere dal 20 agosto 2023 le dichiarazioni di origine preferenziale rilasciate dagli esportatori Ghanesi per le spedizioni con valore superiore ai 6.000 Euro possono essere compilate soltanto dagli esportatori in possesso di un numero di registrazione di esportatore ottenuto tramite il sistema integrato di gestione doganale (ICUMS) dell'amministrazione fiscale del Ghana.

Per le spedizioni di valore inferiore a 6.000 Euro, la dichiarazione di origine preferenziale potrà invece essere compilata da qualsiasi esportatore.

Si informa che la verifica della validità del codice di esportatore indicato nella dichiarazione di origine può essere effettuata sul [portale esterno dell'ICUMS](#), nella sezione [Information - Certificate of Origin / Exporter Registration](#).

[Commissione Europea - Avviso agli importatori C/2023/174 dell'11.10.2023 – Cumulo ampliato per taluni materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette tra Cambogia e Vietnam](#)

La Commissione europea ha informato gli importatori di aver accordato alla Cambogia la possibilità di beneficiare del *cumulo ampliato*, previsto all'articolo 56 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, per alcune parti o materiali, originari del Vietnam, utilizzati in Cambogia per la produzione di biciclette (senza motore o azionate da motore elettrico) destinate all'esportazione verso l'Unione europea.

Nell'avviso sono elencati i prodotti che possono beneficiare del cumulo ampliato dell'origine e le modalità di compilazione della dichiarazione di origine da parte degli esportatori della Cambogia che lo applicano.

[Commissione Europea - Avviso agli operatori economici C/2023/395 del 24.10.2023 - Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali](#)

La Commissione europea ha informato gli operatori economici della ricezione di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune relative al ciclo di sospensioni di luglio 2024.

Nella [sezione dedicata alle sospensioni del sito della Commissione](#) è possibile consultare [l'elenco dei prodotti interessati](#) dalle richieste.

Eventuali obiezioni nei confronti di tali nuove richieste dovranno pervenire alla Commissione, per il tramite delle autorità nazionali, entro il 19 dicembre 2023.

Si ricorda che l'autorità nazionale competente per l'Italia è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMiT.



[Commissione Europea - Nota informativa PUB/2023/1267 del 20.10.2023 - Raccolta degli elenchi nazionali di controllo a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20.05.2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso](#)

Con la nota informativa in oggetto, la Commissione europea ha diffuso gli elenchi nazionali di controllo adottati, in materia di esportazione, intermediazione, assistenza tecnica, transito e trasferimento di prodotti a duplice uso, dalla Spagna e dai Paesi Bassi.

L'adozione di tali elenchi nazionali è prevista dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/821, che prevede la possibilità per gli Stati Membri di vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I, o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione, per motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani.

L'adozione di tali elenchi e le relative motivazioni devono essere prontamente comunicate alla Commissione e agli altri Stati Membri.

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento 2021/821, gli altri Stati membri possono imporre un obbligo di autorizzazione per l'esportazione di prodotti sulla base di un elenco nazionale di controllo adottato da uno Stato membro e pubblicato dalla Commissione.

Gli elenchi adottati da Spagna e Paesi Bassi comprendono, ad esempio, prodotti quali macchine per la produzione di semiconduttori, apparecchiature per la fabbricazione additiva, relativi software e tecnologie di sviluppo.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/2364 della Commissione, del 26.09.2023, che modifica l'allegato I del regolamento \(CEE\) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune](#)

Il 31 ottobre 2023 la Commissione europea ha pubblicato il regolamento di esecuzione 2023/2364, che, modificando l'allegato I del Regolamento CEE 2658/87, reca l'aggiornamento della Nomenclatura combinata e della TARIC per l'anno 2024.

Le principali modifiche riguardano l'inserimento di nuove sottovoci, al fine di facilitare il monitoraggio di prodotti specifici (risultano integrate e/o modificate sottovoci relative a: *alcune varietà di banane e di pomodori preparati o conservati; rifiuti e cascami di plastica; tessuti di seta; stoffe non tessute; stoffe di filati di fibre di vetro; strumenti di ottica (ripartitori ottici passivi); parti di sedili per autoveicoli*).

È stata inoltre oggetto di modifica la classificazione di alcune sostanze nell'elenco delle denominazioni comuni delle sostanze farmaceutiche, contenuto nell'allegato 3 della parte terza (Allegati tariffari) dell'Allegato I del regolamento 2658/87.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla consultazione del regolamento in questione.



PROVVEDIMENTI RELATIVI A MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI

Modifiche:	
1.	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16.10.2023</u>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607
Prodotto:	Acido citrico e citrato trisodico biidrato - Codici TARIC 2918 15 00 11 e 2918 15 00 19
Origine:	Repubblica popolare cinese e Malaysia
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Modifica:	Inserimento di un “nuovo esportatore” e della relativa aliquota individuale ridotta
2.	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2202 della Commissione, del 16.10.2023</u>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione
Prodotto:	Accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale - codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20
Origine:	Repubblica popolare cinese e Thailandia
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Modifica:	Modifica dell’Articolo 1, par.1 del regolamento 2019/1259 (definizione dei prodotti interessati dalla misura)
Altro:	Per i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 sui prodotti non più contemplati dall’articolo 1, par. 1 aggiornato del regolamento 2019/1259, è disposto il rimborso/sgravio.
3.	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2158 della Commissione, del 17.10.2023</u>
Riferimento:	Regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1478 e 2020/776
Prodotto:	Stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, utilizzate per rafforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell’industria dei materiali compositi.
Origine:	Repubblica popolare cinese ed Egitto, esteso alla provenienza Turchia (a prescindere dall’origine)
Misura:	Dazio compensativo definitivo
Modifica:	Modifica dell’elenco delle società turche beneficiarie di un’esonazione dalle misure estese


PROVVEDIMENTI RELATIVI A MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI

Modifiche:	
4.	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2169 della Commissione, del 17.10.2023</u>
Riferimento:	Regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1477, 2020/492 e 2020/776
Prodotto:	Stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, utilizzate per rafforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell'industria dei materiali compositi.
Origine:	Repubblica popolare cinese ed Egitto, esteso alla provenienza Turchia (a prescindere dall'origine)
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Modifica:	Modifica dell'elenco delle società turche beneficiarie di un'esenzione dalle misure estese
5.	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2159 della Commissione del 17.10.2023</u>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191
Prodotto:	Viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Modifica:	Accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai "nuovi produttori esportatori"
Misure in scadenza	
1.	<u>Avviso di scadenza di alcune misure antidumping (C/2023/5) del 02.10.2023</u>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione
Prodotto:	Tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86; codici TARIC 7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 e 7304599320
Origine:	Ucraina
Misura:	Avviso di scadenza delle misure antidumping (Nessuna richiesta di riesame)
Data di scadenza:	03.10.2023



PROVVEDIMENTI RELATIVI A MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI

Misure in scadenza	
2.	<u>Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (C/2023/6802) del 16.10.2023</u>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione
Prodotto:	Oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica (esclusi macinini per condimenti o spezie e loro parti in ceramica, macinini per caffè, affilacoltelli, affilatrici, utensili da cucina utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane); codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Avviso di scadenza delle misure antidumping in vigore
Data di scadenza:	Salvo apertura di un riesame, 16.07.2024
3.	<u>Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (C/2023/387) del 25.10.2023</u>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione
Prodotto:	Accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale (esclusi i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio); codici TARIC 7307191010 e 7307199010
Origine:	Repubblica popolare cinese e Thailandia
Misura:	Avviso di scadenza delle misure antidumping in vigore
Data di scadenza:	Salvo apertura di un riesame, 26.07.2024
4.	<u>Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (C/2023/479) del 30.10.2023</u>
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione
Prodotto:	Elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura; codici TARIC 8101991010 e 8515908010
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Avviso di scadenza delle misure antidumping in vigore
Data di scadenza:	Salvo apertura di un riesame, 30.07.2024



PROVVEDIMENTI RELATIVI A MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI

Apertura procedure di riesame	
1.	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia (C/2023/93) del 2.10.2023
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione
Prodotto:	Tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86; codici TARIC 7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 e 7304599320
Origine:	Russia
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Tipologia:	Apertura riesame in previsione della scadenza
Termine:	Entro 15 mesi dalla pubblicazione
Apertura inchieste	
1.	Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese (C/2023/160) del 04.10.2023
Prodotto:	Veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, azionati esclusivamente da uno o più motori elettrici (esclusi i motocicli)
Origine:	Repubblica popolare cinese
Tipologia:	Apertura di un procedimento (inchiesta) antisovvenzioni
Termine:	Conclusione inchiesta entro 13 mesi dalla pubblicazione - possibilità di introduzione di misure antisovvenzioni provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione
Istituzione misure definitive:	
1.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione, del 12.10.2023
Riferimento:	Avviso di apertura di un procedimento antidumping del 16.02.2023
Prodotto:	Diossidi di manganese elettrolitici non sottoposti a successivo trattamento termico; codice TARIC 2820 10 00 10
Origine:	Repubblica popolare Cinese
Tipologia:	Istituzione dazio antidumping provvisorio
Aliquota:	Aliquota generale: 34,6% EUR; previste aliquote individuali ridotte
Altro:	ADM - Comunicazione TAR n. 2023 - 059 del 13.10.2023



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 29.09.2023 - Sorveglianza radiometrica all'importazione](#)

Con l'avviso in trattazione, pubblicato il 3 ottobre, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta sul tema della sorveglianza radiometrica all'importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo, la cui disciplina è stata modificata, da ultimo, dal Decreto-legge n. 17/2022 (convertito in Legge n. 34/2022).

Nelle more della definizione e dell'adozione del Protocollo di intesa tra ADM e le altre Autorità competenti, che dovrà disciplinare, tra gli altri, anche i criteri selettivi per l'attività di controllo radiometrica sui prodotti finiti in metallo, l'Agenzia fornisce precisazioni su tale argomento.

Mentre per l'importazione di rottami, materiali di risulta e semilavorati metallici è sempre obbligatorio l'adempimento della sorveglianza radiometrica all'importazione, per i prodotti finiti la normativa prevede tale adempimento soltanto laddove specificamente richiesto da ADM o, per il suo tramite, dalle altre Autorità competenti.

Ne consegue che, a differenza della prima categoria di merci, per la quale vige l'obbligo di effettuare la verifica al punto di primo ingresso nel territorio nazionale, per i prodotti finiti, la stessa potrà essere svolta nel luogo di presentazione della dichiarazione doganale (data la non obbligatorietà per tale categoria, la sorveglianza dovrà essere eseguita soltanto in caso di controlli doganali sulla dichiarazione di importazione, o dietro specifica richiesta delle Autorità competenti).

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 06.10.2023 - Divieto di importazione di prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia - precisazioni](#)

L'ADM torna sul tema del divieto di importazione di prodotti siderurgici trasformati in un paese terzo incorporando prodotti siderurgici di origine russa per fornire precisazioni rispetto al precedente avviso del 22.09.2023.

In prima istanza, nel rinviare alla consultazione delle [FAQ](#) predisposte sul tema dalla Commissione Europea, l'avviso fornisce indicazioni in relazione all'efficacia del provvedimento nel tempo, con riferimento alle eccezioni previste per la merce immessa in libera pratica, o *presentata in dogana*, anteriormente al 30 settembre.

Nel prosieguo, sono forniti ulteriori chiarimenti in merito alla possibile documentazione di prova dell'origine dei fattori produttivi producibile ove non sia disponibile un Mill Test Certificate contenente tutte le informazioni indicate dalla Commissione.

Con successivo [avviso del 31.10.2023](#), a parziale rettifica di quanto comunicato con l'avviso in trattazione, l'Agenzia ha chiarito che il divieto di importazione si applica anche ai prodotti fabbricati in data antecedente al 23 giugno 2023 (e non, come erroneamente comunicato nell'avviso del 6 ottobre, ai soli prodotti fabbricati successivamente a tale data).



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 644240 del 23.10.2023 - Passaggio al NCTS fase 5 - Modalità di compilazione del campo Identità del mezzo di trasporto](#)

Nel contesto della transizione verso i nuovi messaggi relativi alle dichiarazioni di transito (NCTS Fase 5), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica un’informativa volta a fornire indicazioni agli operatori per la corretta compilazione delle caselle 18 e 21 del DAU per le dichiarazioni di Transito trasmesse con i “vecchi” messaggi (NCTS fase 4).

Nella fase transitoria, infatti, a livello europeo i due sistemi saranno operativi in contemporanea e dialogheranno attraverso sistemi per la *trascrizione* dei vecchi messaggi al nuovo formato.

Per agevolare l’efficacia di tale conversione, la DG Taxud dell’Unione Europea richiede agli operatori che trasmettono messaggi in NCTS-4, nell’eventualità che debbano indicare nelle suddette caselle del DAU i dati di mezzi di trasporto costituiti da più targhe (es.: Motrice + Rimorchio), di compilarle separando le diverse targhe con un “#” (es.: E1234AZ#BP9876YZ).

In tali circostanze, le targhe non dovranno più essere separate utilizzando spazi, trattini o slash.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 644240 del 23.10.2023 - Passaggio al NCTS fase 5 - Nuove procedure per il “Destinatario Autorizzato”](#)

Con l’informativa in esame l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni ai soggetti operanti come *Destinatario Autorizzato* in vista della prossima entrata a regime della reingegnerizzazione delle operazioni doganali di Transito, con il passaggio dell’Italia al sistema NCTS fase 5 (che interesserà progressivamente tutti i paesi aderenti alla Convenzione sul Transito Comune).

Nel contesto della reingegnerizzazione dei sistemi doganali nazionali, è stato previsto che il *colloquio* tra il Destinatario Autorizzato e l’Agenzia avvenga esclusivamente in modalità *System to System*, motivo per cui l’applicazione Desktop Dogane, finora resa disponibile da ADM, non potrà più essere utilizzata (occorrerà un’implementazione dei software già utilizzati dagli operatori per la compilazione e l’invio delle dichiarazioni doganali).

Mentre la fase dichiarativa (emissione delle dichiarazioni) sarà gestita con dominio esterno, di competenza nazionale, il *colloquio* per il Destinatario Autorizzato si realizzerà su dominio comune, di competenza unionale.

I servizi tecnici della Commissione europea - DG TAXUD hanno previsto un ingresso graduale dell’Italia nelle nuove fasi funzionali, con una prima fase che vedrà l’interazione dell’Italia limitata a 6 paesi UE e all’Ucraina.

L’informativa riporta le indicazioni relative alle applicazioni attraverso cui i *Destinatari Autorizzati* dovranno operare il trattamento dei movimenti di transito pervenuti.

Si rinvia alla consultazione dell’informativa per i necessari approfondimenti.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicato del 16.10.2023 - Nuove restrizioni per l’immissione in consumo di alcune tipologie di prodotti che contengono microplastiche di polimeri sintetici.](#)

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato gli operatori che il 17 ottobre 2023, è entrato in vigore del [Regolamento \(UE\) 2023/2055 del 25.09.2023](#), che ha modificato l’allegato XVII del regolamento (CE) 1907/2006, c.d. *Regolamento REACH*.

Ai sensi della nuova restrizione n. 78, è vietato immettere sul mercato microparticelle di polimeri sintetici *“sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso”*, specificando che tale divieto *“non si applica all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o contenute in miscele immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023”*.

Il comunicato prosegue poi con chiarimenti sul significato del concetto di *immissione sul mercato* ai sensi del regolamento REACH e con un focus sui glitter di cui, se costituiti da microplastiche (e salvo alcune eccezioni) è ora vietata l’importazione.

Per approfondimenti, si rimanda alla consultazione del comunicato e all’[approfondimento dedicato al tema](#) sul sito della Commissione Europea.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 30.10.2023 - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali \(periodo dal 13 luglio 2023 al 12 gennaio 2024\)](#)

Con il presente avviso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che con Decreto del 11.10.2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, ha fissato per il periodo dal 13 luglio 2023 al 12 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U.L.D.), il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni nella misura dello 0,165 per cento annuo.

Il tasso di interesse previsto dall'art.79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell'art.86 del medesimo testo unico (maggiorato di 4 punti), ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.

Il tasso previsto per il pagamento differito dei diritti doganali si rende, inoltre, applicabile ai ritardati pagamenti delle accise, come previsto dal co. 4 dell'art. 3 del TUA.



Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

Il 31 ottobre è stato pubblicato sul sito del Senato il disegno di legge di Bilancio per il 2024 nel quale è prevista la sospensione fino al 30 giugno 2024 dell'applicazione delle cosiddette *Plastic Tax* e *Sugar Tax*:

- **Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego** ("PLASTIC TAX"), introdotta con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 661 e ss., L. n. 160/2019)
- **Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate** ("SUGAR TAX"), introdotta con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 676 e ss., L. n. 160/2019)

L'applicazione di tali imposte di consumo, inizialmente prevista nel corso del 2020, è stata caratterizzata da una forte opposizione ed è stata più volte oggetto di differimento nel tempo (l'ultima volta con la Legge di Bilancio 2023, che ne aveva rinviato l'applicazione al 1° gennaio 2024).

Si attende l'evoluzione dell'iter relativo all'approvazione della legge di bilancio 2024 per la conferma dell'effettivo rinvio e della relativa tempistica.



[Circolare n. 21/2023 del 3.10.2023 - prodotti energetici. Gasoli paraffinici di sintesi o da idrotrattamento. Estensione applicazione agevolazioni previste per il gasolio commerciale e per il gasolio impiegato negli usi di cui alla tabella a allegata al D.Lgs. N. 504/95. Disposizioni contabili](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare in esame, in relazione a quanto previsto dall'art. 3-quinquies, comma 2, della legge 26.07.2023, n. 95, allo scopo di identificare e distinguere contabilmente i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (di cui alla norma UNI EN 15940), per i soli fini di sua competenza:

- ha istituito i codici addizionali (CADD) di seguito riportati da utilizzare in combinazione con i relativi codici CPA e NC:
 - CPA E430 NC 27101943 CADD S182 - per l'HVO;
 - CPA E440 NC 27101943 CADD S182 - per l'HVO denaturato;
 - CPA E430 NC 27101943 CADD S183 - per il gasolio GTL di origine fossile;
 - CPA E440 NC 27101943 CADD S183 - per il gasolio GTL di origine fossile denaturato;
 - CPA E430 NC 27101943 CADD S184 - per il gasolio GTL RFNBO;
 - CPA E440 NC 27101943 CADD S184 - per il gasolio GTL RFNBO denaturato
- ha previsto che gli esercenti depositi o impianti che detengono e movimentano i suddetti gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento sono tenuti a richiedere l'aggiornamento della licenza d'esercizio all'Ufficio delle dogane competente e ad utilizzare i nuovi CADD (indicati nella stessa), già attivi in ambiente di esercizio, anche nella compilazione dei relativi documenti di accompagnamento.

La precisazione si è resa necessaria in quanto il gasolio ottenuto da sintesi o da idrotrattamento (denominato HVO - Hydrotreated Vegetable Oil), è noto per essere un prodotto fiscalmente e commercialmente distinto dal gasolio commerciale.

Ciascuna tipologia di gasolio paraffinico deve formare oggetto di separata contabilizzazione per i fini fiscali, sui registri di carico e scarico applicabili al deposito dove lo stesso è stoccato.

L'adeguamento alle nuove disposizioni deve essere fatto **entro il 1° dicembre 2023**.

Restano ferme le consolidate modalità per la presentazione telematica dei dati relativi alle contabilità da parte dei soggetti a tal fine obbligati.

L'Agenzia ha, inoltre, ribadito che al verificarsi delle condizioni legittimanti oggettive e soggettive, ai gasoli paraffinici previsti in sostituzione del gasolio commerciale si applicano i trattamenti specifici, nonché le altre agevolazioni, tra cui i diversi regimi di esenzione e/o assoggettamento ad aliquote ridotte per il gasolio commerciale previste dalla Tabella A del Testo Unico delle Accise.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 27.10.2023 - Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e gas naturale - Esercizio finanziario 2023.](#)

Con il presente avviso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che a partire dal 1° novembre 2023 per la presentazione in modalità telematica delle dichiarazioni annuali dell'energia elettrica e del gas naturale per l'anno 2023 sarà reso disponibile, in ambiente di addestramento, il nuovo servizio digitale.

L'adempimento dichiarativo dovrà essere assolto in modalità telematica dalla propria area riservata presente sul portale Internet dell'Agenzia a partire dal 1° gennaio 2024 attraverso due modalità distinte: User to System e System to System.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa Prot. 649909/RU del 25.10.2023 - Registro Telematico dei distributori stradali. Evoluzioni del Prospetto di Riepilogo.](#)

Con l'avviso in trattazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che sono state implementate le funzionalità inerenti alle modalità di compilazione del *Prospetto di Riepilogo* dell'applicazione «**Rete - Distributori**», con riguardo al Registro Telematico degli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti. In particolare, all'interno dell'Allegato 1 dell'avviso sopracitato, sono presentate le istruzioni di dettaglio sulle nuove funzionalità.

Il prospetto di riepilogo potrà essere generato in ragione delle motivazioni qui riportate:

- Chiusura di fine anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, senza opportunità di selezionare la “**Motivazione**”;
- “**Cambio gestione**” o “**Cessazione attività**” che possono essere attuati un'unica volta senza la possibilità di ulteriori invii o annullamenti dei dati del registro;
- “**Sospensione attività**” che, allo stesso modo del punto precedente, non consente nuovi invii o annullamenti;
- L'opzione “**Altro**” che, con qualunque specifica descrizione inserita, permette l'inserimento di aggiuntivi invii e annullamenti in maniera illimitata.

Nel prospetto di riepilogo del registro telematico, le colonne non modificabili risultano compilate sulla base dei dati presenti nel registro telematico.

Il sistema offre la possibilità, tramite lo “**storico**” di visualizzare nuovamente i prospetti appena inseriti o quelli immessi negli anni di esercizio finanziario precedenti.

L'aggiornamento sarà reso disponibile dal 20 dicembre 2023.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 1

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 3 novembre 2023.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tax News Dogane & Accise
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

